

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

ARTICOLO 1

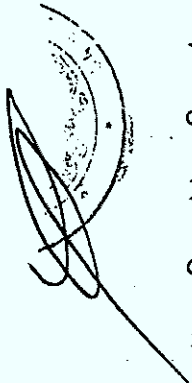
(denominazione e sede)

- E' costituita l'Associazione denominata: "Collegino Milena"

L'associazione ha sede legale in Torino, via Vela n. 35.

ARTICOLO 2

(Statuto)



- L'Associazione denominata "Collegino Milena" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge N. 104 del 5 Febbraio 1992, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3

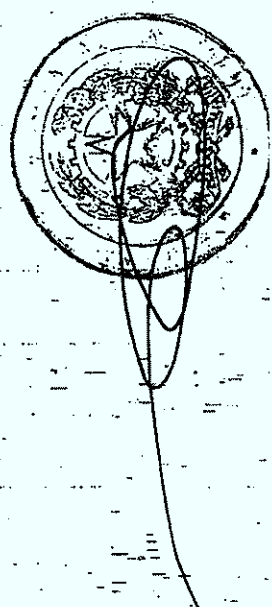
(Modificazione dello Statuto)

- Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4



(Finalità)

- L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità di assistenza, di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone handicappate.

Svolge attività di assistenza e recupero per soggetti con disturbi dell'intelligenza, del carattere, delle funzioni espressive, motorie od altri disturbi neuropsichici e fisici.

Svolge attività di ricovero e assistenza per portatori di handicaps psico-fisici, suscettibili e non di guarigione, con intenti terapeutici e didattici, in relazione alla particolare psicologia ed età mentale, al fine del loro recupero, della loro risocializzazione e per il conseguimento dell'armonico sviluppo del potenziale intellettuale ed affettivo. L'Associazione svolge i suoi compiti attraverso prestazioni residenziali o diurne di convitto o semi convitto.

ARTICOLO 5

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione "Collegino Milena" opera nel territorio della Regione Piemonte.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

(Ammissione)

- Sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente.

I Soci si distinguono in:

- ordinari: coloro che hanno pagato la quota annuale;
- sostenitori: coloro che hanno pagato una quota maggiorata;
- onorari: coloro che si sono distinti per meriti particolari nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 7

(Diritti)

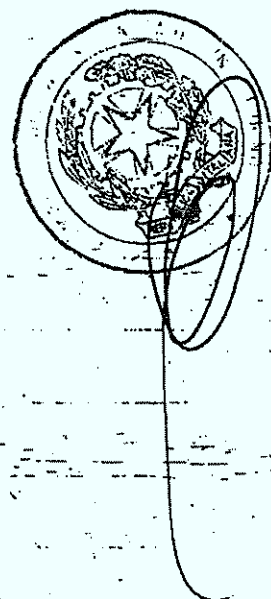
- I soci hanno il diritto di eleggere il Comitato Direttivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

E' previsto il rimborso di quelle spese che i soci debbono sostenere per attività utili e necessarie all'attività o alla gestione dell'Associazione.

ARTICOLO 8

(Doveri)



- I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e probità.

ARTICOLO 9

(Esclusione)

- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO 10

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Comitato Direttivo ed il Presidente.

Capo I - ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

(Composizione)

- L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori iscritti all'Associazione da almeno

sessanta giorni e che abbiano versato la quota annuale nonché dai soci onorari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 12

(Convocazione)

- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Tale avviso sarà affisso nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della convocazione.

In mancanza di tale convocazione l'Assemblea è atta a deliberare in presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci ed alla presenza di tutti i componenti il Comitato Direttivo.

ARTICOLO 13

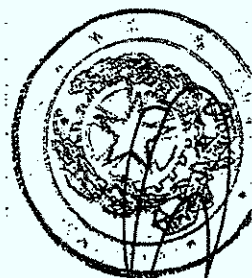
(Validità dell'Assemblea)

- L'assemblea regolarmente convocata è atta a deliberare con la presenza di almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 14

(Votazione)

- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei



presenti.

ARTICOLO 15

(Verbalizzazione)

- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente l'assemblea, che assume la funzione di Segretario.

Tale verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Capo II - Comitato Direttivo

ARTICOLO 16

(Composizione)

- Il Comitato Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

ARTICOLO 17

(Presidente del Comitato Direttivo)

- Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e per

la prima volta viene designato con l'atto costitutivo.

Esso è scelto tra i membri del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 18

(Durata e funzioni)

- Il Comitato Direttivo ed il Presidente durano in carica per un periodo di tre anni, possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Associazione.

I componenti il Comitato Direttivo ed il Presidente sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative alla vita dell'Associazione.

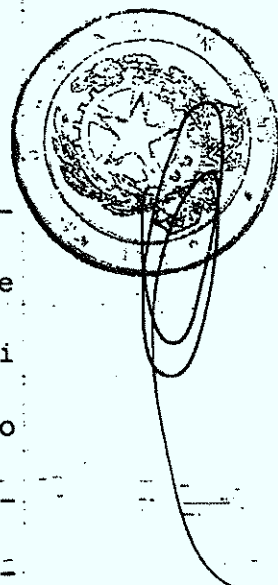
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

CAPO III - Presidente

ARTICOLO 19

(Funzioni)

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, stipula le convenzioni ed i contratti, dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo, vigila sul rispetto delle norme Statutarie e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.



dinaria amministrazione.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 20

(Indicazione delle risorse)

- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e non;
- b) contributi da parte di Enti Pubblici o di privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO 21

(Beni)

- Beni dell'Associazione sono immobili, mobili registrati e mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

ARTICOLO 22

(Contributi)

- I contributi dei soci ordinari e sostenitori sono

costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.

ARTICOLO 23

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

- Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Comitato Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ARTICOLO 24

(Devoluzione dei beni)

- In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad analoghe Associazioni.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 25

(Bilancio)

- Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

ARTICOLO 26

(Formazione e contenuto del bilancio)

- Il bilancio è elaborato dal Comitato Direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

ARTICOLO 27

(Approvazione del bilancio)

- Il bilancio è approvato dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, entro il trenta maggio di ogni anno.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.

TITOLO VII

CONVENZIONI

ARTICOLO 28

(Deliberazione delle convenzioni)

- Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del
Presidente, nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 29

(Stipula della convenzione)

- La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione o da persona a cui è stata conferita procura speciale dallo stesso.

ARTICOLO 30

(Dipendenti)

- L'Associazione può assumere dipendenti.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nonché di categoria.

E' possibile che i soci, anche coloro che fanno parte degli organi direttivi dell'Associazione possano essere assunti in qualità di dipendenti. Tale assunzione deve costituire oggetto di apposita delibera del Comitato Direttivo.

I dipendenti sono, a sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 31

(Collaboratori di lavoro autonomo)

- L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di

lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 32

(Responsabilità ed assicurazione)

- I soci che prestano attività nell'Associazione, i membri del Comitato Direttivo ed il Presidente sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi in dipendenza di eventi occorsi nello svolgimento della attività specifica a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 33

(Responsabilità dell'Associazione)

- L'associazione risponde con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 34

(Assicurazione dell'Associazione)

- L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Visto per l'inserzione.

Torino, li 14 giugno 1993

In originale firmati:

FENOGLIO Domenica in Piazza

Barbara PIAZZA

Cesare PIAZZA

Flavia Maria CERIANA

Maria Carla DE GIORGIS in Osella

SAMPAOLESI Annetta ved. Sarra

Mario QUIRICO, Notaio

Registrato a Torino Ufficio Atti Pubblici addi
giugno 1993 al n. 18793 con Lire

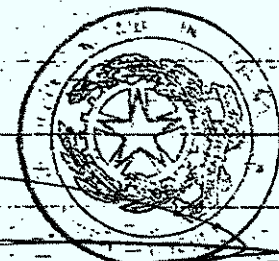
25

150.000.

Il documento che precede, composto di Sei facciate,
è copia conforme a mio rogito ricevuto delle prescritte firme, rilasciato
da me avv. Mario Quirico, Notaio in Torino, per uso consentito
in carta libera.

Torino, li

25 giugno 1993



[Handwritten signature]

